



# **DELIBERAZIONE n. 22/2025 DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: approvazione dello schema di contratto di costituzione di quattro servitù a carico di parte delle p.f. 27/1, 34/1 e 35/1 C.C. Ragoli II ed a favore della p.ed. 41 C.C. Ragoli II (Hotel Vallesinella), di proprietà di Vallesinella sas di Paoli Maria Antonietta & C., con efficacia sino al 31 dicembre 2032.

Il giorno 13/02/2025 alle ore 20.30 nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

## Sono **presenti** i signori:

- > Cerana Luca, Presidente;
- > Simoni Cristian, Vicepresidente;
- > Pretti Daniela;
- > Bolza Daniele;
- > Leonardi Emanuela;
- > Bertolini Onorio.

Risultano assenti i signori: ----

Assiste il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: approvazione dello schema di contratto di costituzione di quattro servitù a carico di parte delle p.f. 27/1, 34/1 e 35/1 C.C. Ragoli II ed a favore della p.ed. 41 C.C. Ragoli II (Hotel Vallesinella), di proprietà di Vallesinella sas di Paoli Maria Antonietta & C., con efficacia sino al 31 dicembre 2032.

Il 31 dicembre 2021 è cessata l'efficacia del contratto di costituzione di servitù e concessioni in uso stipulato il 4 luglio 2014 con Vallesinella sas di Paoli Maria Antonietta & C., impresa proprietaria dell'Hotel Vallesinella, concernente circa 1.200 m² complessivi di aree boscate ed erbose delle attuali p.f. 27/1, 34/1 e 35/1 C.C. Ragoli II in prossimità dell'esercizio alberghiero. Specificamente, tali aree sono occupate dalle infrastrutture di seguito indicate a servizio dell'hotel:

- a) un acquedotto privato (due opere di presa, un serbatoio e la relativa tubazione);
- b) un mini impianto idroelettrico (opera di presa, vasca di carico, locale generatore, condotta forzata e cavidotto elettrico);
- c) una fognatura privata (tubazione e fossa a dispersione);
- d) un serbatoio per g.p.l. e la relativa tubazione.

Peraltro, tra il 2022 ed il 2023 Vallesinella sas ha modificato il tracciato della tubazione dell'acquedotto privato, ragione per la quale si è ritenuto opportuno autorizzare l'occupazione extracontrattuale delle aree in parola: specificamente, con nota del 29 novembre 2023 (prot. 3033/2023) la Comunità delle Regole ha autorizzato tale occupazione dall'1 gennaio 2022 al 30 giugno 2024 a fronte del pagamento di 3.500,00 € complessivi, importo quantificato sulla base del canone contrattuale vigente sino al 31 dicembre 2021. Detto corrispettivo è stato regolarmente pagato da detta impresa.

Infine, a seguito dell'esatta individuazione delle aree in parola, avvenuta nell'estate 2024 a seguito della sistemazione dell'acquedotto privato, con nota del 27 settembre 2024 (prot. 2516/2024) la Comunità delle Regole ha proposto a Vallesinella sas la costituzione delle servitù di seguito dettagliate al fine del mantenimento delle infrastrutture sopra dette a servizio dell'Hotel Vallesinella per il periodo dall'1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2032 (otto anni):

descrizione servitù	immobili gravati	superficie (m²)	canone annuo unitario	canone annuo complessivo
servitù di tollerare la posa ed il mantenimento di un acquedotto (due opere di presa, serbatoio e tubazione)	p.f. 34/1 e 35/1 C.C. Ragoli II	614	€ 3,50	€ 2.149,00
servitù di tollerare la posa ed il mantenimento di un mini impianto idroelettrico (opera di presa, vasca di carico, locale generatore, condotta forzata e cavidotto elettrico)	p.f. 27/1 e 35/1 C.C. Ragoli II	532	€ 3,50	€ 1.862,00
servitù di tollerare la posa ed il mantenimento di una fognatura (tubazione e fossa a dispersione)	p.f. 34/1 C.C. Ragoli II	37	€ 3,50	€ 129,50
servitù di tollerare la posa ed il mantenimento di un serbatoio del g.pl. con relativa tubazione verso l'edificio	p.f. 34/1 e 35/1 C.C. Ragoli II	20	€ 3,50	€ 70,00
	superficie totale	1.203	canone annu complessive	€ 4.210.50

Inoltre, nella proposta sopra citata sono state precisate le seguenti ulteriori condizioni contrattuali:

- a) a partire dall'1 gennaio 2026 (secondo anno), il canone annuo complessivo sopra indicato sarà aggiornato annualmente applicando il 100% della variazione su base annua dell'indice ISTAT f.o.i. riferita al mese di settembre (solo qualora positiva);
- b) il contratto dovrà essere formalizzato con scrittura privata predisposta dalla Comunità delle Regole ed autenticata da un notaio, con spese a totale carico di Vallesinella sas (diritti di rogito ed imposte di registro, catastale, ipotecaria, etc.);
- c) pagamento di 2.105,25 € quale corrispettivo extracontrattuale per l'occupazione delle aree in parola per il periodo dall'1 luglio al 31 dicembre 2024 (detto importo è stato quantificato sulla base dei medesimi canoni sopra indicati, proporzionati al periodo di sei mesi).

Il 9 ottobre 2024 Vallesinella sas ha pagato il corrispettivo extracontrattuale sopra detto e con nota del 24 ottobre (prot. 2753/2024) ha accettato integralmente la proposta della Comunità delle Regole.

Conseguentemente, l'Assemblea Generale, con la deliberazione n. 25/2024 del 30 dicembre 2024, ha deciso di costituire le quattro servitù sopra descritte con efficacia dall'1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2032 (otto anni).

Nelle scorse settimane è stato predisposto lo schema del contratto di costituzione, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (inclusa la planimetria di servitù), da sottoscrivere con scrittura privata autenticata da un notaio, con spese a totale carico di Vallesinella sas.

In merito al periodo di efficacia delle quattro servitù va evidenziato che l'efficacia dei diritti reali su immobili non può essere anticipata rispetto alla stipula del relativo contratto: pertanto, poiché le aree di proprietà della Comunità delle Regole sono già occupate dalle quattro infrastrutture per le quali devono essere costituite le servitù in parola (acquedotto, mini impianto idroelettrico, fognatura e serbatoio del g.p.l.), nello schema contrattuale è stato previsto che Vallesinella sas paghi alla Comunità delle Regole un corrispettivo per l'occupazione extracontrattuale di tali aree dall'1 gennaio 2025 al giorno precedente la data della stipula. Tale corrispettivo extracontrattuale è identico al canone annuo di servitù stabilito dall'Assemblea Generale con la deliberazione sopra citata, ossia 3,50 €/m² su base annua. Conseguentemente, l'efficacia temporale delle quattro servitù decorrerà formalmente dalla data della stipula. Rispetto a quanto stabilito dall'Assemblea Generale resta immutato il termine finale delle quattro servitù, ossia il 31 dicembre 2032: pertanto, la somma del periodo di occupazione extracontrattuale al periodo di efficacia delle servitù sarà pari a otto anni.

In merito alla sospensione del vincolo di uso civico, di cui all'art. 15 della L.P. 6/2005, nella deliberazione assembleare sopra citata è stato chiarito che:

- ➤ le infrastrutture sotterranee (tubazione dell'acquedotto, condotta forzata e cavidotto del mini impianto idroelettrico, tubazione e fossa a dispersione della fognatura e tubazione del g.p.l.) non comportano alcuna limitazione all'uso civico dei regolieri, trattandosi di aree boscate ed erbose;
- le infrastrutture realizzate fuori terra (opere di presa e serbatoio dell'acquedotto, opera di presa, vasca di carico e locale generatore del mini impianto idroelettrico e serbatoio del g.p.l.) impediscono l'esercizio dell'uso civico sulle aree gravate, complessivamente pari a 53,76 m² delle p.f. 27/1 e 34/1 C.C. Ragoli II (superficie suddivisa come dettagliatamente indicato nella planimetria di servitù).

Conseguentemente, con la medesima deliberazione assembleare il vincolo di uso civico è stato sospeso dall'1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2032 su 53,76 m² delle p.f. 27/1 e 34/1 C.C. Ragoli II. Peraltro, poiché il periodo della sospensione è inferiore a nove anni, non è stato necessario acquisire in merito l'autorizzazione del Servizio Finanza Locale della P.A.T., ai sensi dell'art. 15, c. 6, della L.P. sopra citata.

## IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- > udita la relazione sopra riportata;
- > esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- ➤ vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";

- ➤ vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria" e vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;
- > visto lo Statuto della Comunità delle Regole (modificato, da ultimo, con la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 12/2023);
- ➤ vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 28/2024 "Modifica del sistema di contabilità della Comunità delle Regole";
- ➤ rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 19, u.c., dello Statuto e dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire la stipulazione del contratto in oggetto già nei prossimi giorni;

all'unanimità, con voti espressi in forma palese,

#### **DELIBERA**


- 1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di contratto di costituzione di quattro servitù a carico di parte delle p.f. 27/1, 34/1 e 35/1 C.C. Ragoli II ed a favore della p.ed. 41 C.C. Ragoli II (Hotel Vallesinella), di proprietà di Vallesinella sas di Paoli Maria Antonietta & C., allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (inclusa la planimetria di servitù), precisando che tali servitù avranno efficacia dalla data della stipula al 31 dicembre 2032;
- 2. di incaricare il Presidente, quale legale rappresentante della Comunità delle Regole, di sottoscrivere il contratto sulla base dello schema sopra approvato, autorizzando le modifiche marginali dello stesso ritenute necessarie e che non mutino la sostanza del rapporto contrattuale ed evidenziando che detto contratto dovrà essere stipulato con scrittura privata autenticata da un notaio, con spese a totale carico di Vallesinella sas;
- 3. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica e, in particolare, l'Ufficio Ragioneria delle relative registrazioni contabili;
- 4. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 19, u.c., dello Statuto e dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire la stipulazione del contratto in oggetto già nei prossimi giorni;
- 5. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 19, u.c., dello Statuto e dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018.

le lelib. 4. 22/2025 del 13.02.2025 lel Comitats Ammin's Frativo	
CONTRATTO DI COSTITUZIONE DI SERVITÙ	2025 al 31 dicembre 2032 (otto anni);
Il giorno 2025, tra le parti di seguito indicate:	e) che il Comitato Amministrativo della Comunità delle Regole, con la
Comunità delle Regole di Spinale e Manez, con sede a Tre Ville (TN),	deliberazione n. 2/2025, ha approvato lo schema del presente contratto.
Frazione Ragoli, Via Roma n. 19, c.f. 00324520220, legalmente	Tutto ciò premesso
rappresentata dal Presidente, geom. Luca Cerana, nato a Tione di Trento	e dichiaratolo parte integrante e sostanziale del presente atto,
(TN) il 22 febbraio 1972, di seguito indicata anche solo come "Comunità	tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.
delle Regole", in esecuzione della deliberazione del Comitato	art. 1 – Costituzione di quattro servitù
Amministrativo n. 2025;	La Comunità delle Regole di Spinale e Manez, come sopra rappresentata,
> Vallesinella sas di Paoli Maria Antonietta & C., con sede a Tre Ville	costituisce le quattro servitù di seguito dettagliate a favore della p.ed. 41 C.C.
(TN), in località Vallesinella, c.f, legalmente rappresentata	Ragoli II, immobile di proprietà di Vallesinella sas di Paoli Maria Antonietta
dalla sig.ra Maria Antonietta Paoli, nata a il il , di	& C., che come sopra rappresentata accetta:
seguito indicata anche solo come "Vallesinella sas".	a) una servitù di tollerare la posa ed il mantenimento di un acquedotto
Premesso:	(costituito da due opere di presa, un serbatoio ed una tubazione interrata) a
a) che la Comunità delle Regole è proprietaria delle p.f. 27/1, 34/1 e 35/1	carico di 614 m² complessivi delle p.f. 34/1 e 35/1 C.C. Ragoli II;
C.C. Ragoli II, immobili costituiti da boschi e pascoli situati tra le località	b) una servitù di tollerare la posa ed il mantenimento di un mini impianto
Val Brenta, Vallesinella e Madonna di Campiglio;	idroelettrico (costituito da un'opera di presa, una vasca di carico, un locale
b) che Vallesinella sas di Paoli Maria Antonietta & C. è proprietaria della	generatore, una condotta forzata ed un cavidotto elettrico interrato) a
p.ed. 41 C.C. Ragoli II, immobile costituito dall'Hotel Vallesinella situato	carico di 532 m² complessivi delle p.f. 27/1 e 35/1 C.C. Ragoli II;
nella località omonima;	c) una servitù di tollerare la posa ed il mantenimento di una fognatura
c) che nel 2024 Vallesinella sas ha chiesto alla Comunità delle Regole la	(costituita da una tubazione ed una fossa a dispersione, entrambe interrate)
costituzione di quattro servitù a carico di parte delle p.f. 27/1, 34/1 e 35/1	a carico di 37 m² delle p.f. 34/1 C.C. Ragoli II;
C.C. Ragoli II ed a favore della p.ed. 41 C.C. Ragoli II;	d) una servitù di tollerare la posa ed il mantenimento di un serbatoio del
d) che l'Assemblea Generale della Comunità delle Regole, con la	g.p.l. con la relativa tubazione interrata a carico di 20 m² complessivi delle
deliberazione n. 25/2024, ha deciso di costituire le quattro servitù	p.f. 34/1 e 35/1 C.C. Ragoli II.
	I tracciati delle quattro servitù sopra costituite sono individuati nella

planimetria allegata al presente contratto quale parte integrante e sostanziale		b) $\epsilon$ per la servitù di tollerare la posa ed il mantenimento di un	
(allegato A).		mini impianto idroelettrico, di cui all'art. 1, lett. b);	
Le quattro servitù sopra costituite avranno efficacia dalla data odierna al 31		c) $\epsilon$ per la servitù di tollerare la posa ed il mantenimento di una	
dicembre 2032.		fognatura, di cui all'art. 1, lett. c);	
Fatta salva la possibilità di una proroga concordata dalle parti in forma scritta,		d) E per la servitù di tollerare la posa ed il mantenimento di un	
alla scadenza del termine sopra indicato le quattro servitù si estingueranno e		serbatoio del g.p.l. con relativa tubazione, di cui all'art. 1, lett. d).	
le aree gravate ritorneranno nel pieno possesso della Comunità delle Regole.		Il pagamento del canone annuo complessivo (ossia relativo alle quattro servitù	
 Conseguentemente, Vallesinella sas dovrà, a proprie cura e spese, demolire		sopra costituite) dovrà essere effettuato da Vallesinella sas, in un'unica rata,	
tutti i manufatti realizzati su tali aree (sia sopra che sotto il suolo), con		entro il 31 marzo di ogni anno incluso nel periodo contrattuale, con bonifico	
 rimozione di tutti i materiali risultanti e ripristino a verde del terreno, previo		bancario sul conto corrente della Comunità delle Regole.	·
 ottenimento delle relative autorizzazioni amministrative necessarie		Il mancato pagamento, anche solo parziale, del canone annuo complessivo	744
(comunque denominate).		comporterà, per Vallesinella sas, il pagamento sull'importo non pagato di un	
 art. 2 – Corrispettivo	water-10.	interesse di mora pari all'Euribor360 a sei mesi, rilevato alla data entro cui	
 Il corrispettivo relativo alle quattro servitù sopra costituite è stabilito, di		avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento, maggiorato di uno spread del	
 comune accordo tra le parti, come un canone annuo unitario di 3,50 $\mbox{e/m}^2$ da		2,00%, senza necessità di costituzione in mora.	
moltiplicare per la superficie gravata da ciascuna servitù. Peraltro, a partire		Il mancato pagamento di un intero canone annuo complessivo costituirà	alanta arres arres
 dall'1 gennaio 2026 tale canone annuo unitario sarà aggiornato annualmente		clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., di cui potrà	
applicando il 100% della variazione su base annua dell'indice dei prezzi al		valersi la Comunità delle Regole. Conseguentemente, quest'ultima potrà	
 consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolata dall'ISTAT,		chiedere legittimamente a Vallesinella sas la demolizione, a sue cura e spese,	-
prendendo a riferimento il mese di settembre e solo qualora detta variazione		di tutti i manufatti realizzati sulle aree gravate (sia sopra che sotto il suolo),	
 sarà positiva.		con rimozione di tutti i materiali risultanti e ripristino a verde del terreno,	
 Conseguentemente, i canoni complessivi relativi al periodo dalla data odierna		previo ottenimento delle relative autorizzazioni amministrative necessarie	
 al 31 dicembre 2025 (giorni) risultano i seguenti:		(comunque denominate). Inoltre, in tale evenienza la Comunità delle Regole	
 a) E per la servitù di tollerare la posa ed il mantenimento di un		potrà chiedere legittimamente la cancellazione dal libro fondiario delle quattro	
 acquedotto, di cui all'art. 1, lett. a);		servitù sopra costituite, a causa dell'inadempimento di Vallesinella sas.	
pag. 3 di 8		pag. 4 di 8	

art. 3 – Occupazione extracontrattuale	d) per l'efficacia di tale sospensione non risulta necessaria l'autorizzazione	
Sulla base del canone annuo unitario sopra pattuito all'art. 2, le parti	del Servizio Finanza Locale della Provincia Autonoma di Trento, in	
stabiliscono in 🔑 E il corrispettivo complessivo a carico di	quanto il periodo della sospensione è inferiore a nove anni, ai sensi	
Vallesinella sas ed a favore della Comunità delle Regole per l'occupazione	dell'art. 15, c. 6, della L.P. 6/2005.	
extracontrattuale delle medesime aree oggetto delle quattro servitù sopra	art. 5 – Disposizioni generali	
costituite per il periodo dall'1 gennaio 2025 a ieri	Con effetto dalla data odierna sono trasferiti tra le parti il possesso giuridico	
giorni). Tale importo è stato pagato da Vallesinella sas con bonifico bancario	ed il materiale godimento, con i connessi gravami ed utilità, delle servitù	
sul conto corrente della Comunità delle Regole il 2025.	sopra costituite. Specificamente, in relazione a tali servitù Vallesinella sas	
art. 4 – Uso civico	dichiara:	
La Comunità delle Regole, come sopra costituita, evidenzia quanto segue in	a) di averne valutato accuratamente le caratteristiche e qualità, anche ai fini	
merito all'uso civico, di cui alla L. 1766/1927 e alla L.P. 6/2005, che grava le	della determinazione del corrispettivo, e di accettarle integralmente;	
р.f. 27/1, 34/1 e 35/1 С.С. Ragoli II:	b) di non aver rilevato vizi tali da renderle inidonee all'uso che intende farne	
a) la superfície complessiva delle p.f. 27/1, 34/1 e 35/1 C.C. Ragoli II	ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ai sensi	
gravata dalle quattro servitù sopra costituite è di 1.203 m²;	dell'art. 1490 Cod.Civ	
b) con la deliberazione n. 25/2024 l'Assemblea Generale della Comunità	Inoltre, in relazione alle medesime servitù, la Comunità delle Regole:	
delle Regole ha sospeso, dall'1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2032, il	a) garantisce l'inesistenza di diritti reali, comprese le ipoteche, oneri, diritti	
vincolo di uso civico su soli 53,76 m² delle p.f. 27/1 e 34/1 C.C. Ragoli II	personali a favore di terzi, privilegi generali o speciali, anche fiscali, e	
rispetto alla superficie complessiva gravata dalle quattro servitù, indicata	diritti di terzi in genere e promette le garanzie di legge in caso di molestie	
alla lett. a);	o evizione totale o parziale;	
c) la superficie oggetto di tale sospensione è relativa alle due opere di presa e	b) presta ogni più ampia garanzia circa l'inesistenza di vizi occulti ma ad	
al serbatoio dell'acquedotto, all'opera di presa, alla vasca di carico e al	essa noti; a tal riguardo le parti convengono che, in caso di vizi occulti o	
locale generatore del mini impianto idroelettrico ed al serbatoio del g.p.l.	difformità rispetto alle qualità promesse o essenziali, si applicheranno al	
(tutti manufatti realizzati fuori terra) ed è suddivisa come dettagliatamente	presente contratto le norme del Codice Civile;	
indicato nella planimetria di servitù allegata al presente contratto (allegato	c) rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca legale di cui all'art. 2817, c. 1, n. 1),	
A);	Cod.Civ., dispensando il conservatore tavolare da ogni responsabilità in	
pag. 5 di 8	pag. 6 di 8	

tal senso.	Comunità delle Regole Vallesinella sas
Infine, ai sensi dell'art. 35, c. 22, del D.L. 223/2006, le parti, come sopra	di Spinale e Manez di Paoli Maria Antonietta & C.
costituite, consapevoli delle responsabilità penali previste per le dichiarazioni	Luca Cerana Maria Antonietta Paoli
false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiarano quanto	
segue:	
> il corrispettivo per le quattro servitù sopra costituite sarà pagato da	
Vallesinella sas con bonifico bancario sul conto corrente della Comunità	
delle Regole alle scadenze stabilite all'art. 2;	
> il corrispettivo per l'occupazione extracontrattuale delle aree relativo al	
periodo dall'1 gennaio 2025 a ieri 2025, pari a €, è	
stato pagato da Vallesinella sas il 2025 con bonifico bancario	
sul conto corrente della Comunità delle Regole cod. IBAN IT95 R080	
7805 6240 0009 7130 159 presso La Cassa Rurale - Credito Cooperativo	
Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella soc.coop. (identificativo	
pagamento n. pagamento n. pagamento n.	
➤ di non essersi avvalse di un mediatore immobiliare per la conclusione del	
presente contratto.	
art. 6 – Spese contrattuali e disposizioni finali	
Tutte le spese derivanti dalla stipula del presente contratto (incluse quelle	
notarili e le imposte di registro e di bollo), nessuna esclusa, saranno a carico	
di Vallesinella sas.	
Le parti delegano il dott. , notaio con studio a , per la	
registrazione e l'intavolazione del presente contratto.	
Letto, confermato e sottoscritto.	
7.40	mm 9 4: 9
pag. 7 di 8	pag. 8 di 8



## Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Luca Cerana

Il membro anziano Daniele Bolza



Il Segretario Giuseppe Stefani

dott Giuseppe Stefani

## ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

- 1. la presente deliberazione è esecutiva dal 13/02/2025, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- 2. copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi dal 18/02/2025 al 28/02/2025.